

26

**COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA
E DISTACCO**

Aggiornato il 29 gennaio 2014

Sommario

NORMATIVA	4
Legge 21 dicembre 1950, n. 1018	5
Modificazioni al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.....	5
<i>Art. 2.</i>	5
Legge 8 aprile 1952, n. 212	6
Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.....	6
<i>Art. 2.</i>	6
Decreto Presidente della Repubblica gennaio 1957, n. 3	7
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.....	7
<i>Art. 57. Trattamento del personale comandato e carico della spesa.</i>	7
<i>Art. 59. Trattamento e promozione del personale fuori ruolo.</i>	7
Legge 24 aprile 1980, n. 146	8
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).	8
<i>Art. 47.</i>	8
Legge 27 aprile 1982, n. 186	9
Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.	9
<i>Art. 13. Attribuzioni del consiglio di presidenza.</i>	9
Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12	10
Ordinamento giudiziario.	10
<i>Art. 203. Aspettative</i>	10
Decreto Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3	11
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.....	11
<i>Art. 66. Cause dell'aspettativa.</i>	11
<i>Art. 67. Aspettativa per servizio militare.</i>	11
<i>Art. 68. Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio.</i>	11
<i>Art. 69. Aspettativa per motivi di famiglia.</i>	11
<i>Art. 70. Cumulo di aspettative.</i>	11
Decreto Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	12
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.....	12
<i>Art. 88. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 63, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 41).</i>	12
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300	14
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59.	14
<i>Art. 5. I dipartimenti.</i>	14
<i>Art. 8. L'ordinamento.</i>	14
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165	15

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.	15
<i>Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali.</i>	15
<i>Art. 23-bis. Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato.</i>	18
<i>Art. 32. Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati</i>	18
<i>Art. 68. Aspettativa per mandato parlamentare.</i>	18
Legge 27 dicembre 2006 n. 296	19
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).	19
<i>Art. 1, comma 578.</i>	19
Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98.	20
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.....	20
<i>Art. 1. Livellamento remunerativo Italia-Europa</i>	20
<i>Art. 14. Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>	20
Allegato B.....	24
Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138	25
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo.	25
<i>Art. 1, co. 30.</i>	25
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201	26
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.	26
<i>Art. 23. Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province.</i>	26
<i>Art. 23-ter. Disposizioni in materia di trattamenti economici.</i>	26
CRITERI	27
Disponibilità del posto del magistrato collocato in aspettativa ex art. 23-bis del D. Lg.vo 30 marzo 2001 n. 165.....	28
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 14 marzo 2003</i>	28
Attività presso fondazioni	28
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 23 ottobre 2009</i>	28
Condizioni ostative per il collocamento in aspettativa ex art. 23 bis del D. Lg.vo 30 marzo 2001 n. 165.	28
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 16 settembre 2010</i>	28
Distacco di magistrati amministrativi: inapplicabilità dell'art. 32 d.lgs. n. 165 del 2001	28
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 17 dicembre 2010</i>	29
Inammissibilità di nulla osta preventivo ai fini di un distacco di magistrato amministrativo	29
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 31 maggio 2011</i>	29
Criteri generali per il collocamento fuori ruolo.....	29
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 10 maggio 2013</i>	29
Ammissibilità del distacco di magistrato amministrativo in qualità di esperto nazionale distaccato	31
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 21 maggio 2013</i>	31

NORMATIVA

Legge 21 dicembre 1950, n. 1018

Modificazioni al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1950, n. 298)

Art. 2.

(Cfr. voce n. 24)

Legge 8 aprile 1952, n. 212

Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 aprile 1952, n. 88, S.O.)

Art. 2.

(Cfr. voce n. 24)

Decreto Presidente della Repubblica gennaio 1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.)

Art. 57. Trattamento del personale comandato e carico della spesa.

(Cfr. voce n. 24)

Art. 59. Trattamento e promozione del personale fuori ruolo.

(Cfr. voce n. 24)

Legge 24 aprile 1980, n. 146

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 aprile 1980, n. 115)

Disposizioni finali e transitorie

Art. 47.

(Cfr. voce n. 24)

Legge 27 aprile 1982, n. 186

Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1982, n. 117)

Art. 13. Attribuzioni del consiglio di presidenza.

Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12

Ordinamento giudiziario.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1941, n. 28)

Art. 203. Aspettative

Il magistrato in aspettativa è posto immediatamente fuori del ruolo organico, se la aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, e dopo due mesi, se per motivi di salute o per servizio militare.

I relativi posti sono dichiarati vacanti.

Al termine dell'aspettativa, il magistrato ha diritto di occupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli è destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro, previa interpellazione se trattasi di magistrato inamovibile. Se il magistrato non accetta la sede offertagli, è confermato in aspettativa, ma questa non può eccedere il termine massimo consentito dalla legge.

Decreto Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.)

TITOLO VI - Aspettativa e disponibilità

Capo I - Aspettativa

Art. 66. Cause dell'aspettativa.

Art. 67. Aspettativa per servizio militare.

Art. 68. Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio.

Art. 69. Aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 70. Cumulo di aspettative.

Decreto Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1957, n. 139, S.O.)

Art. 88. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 63, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 41).

I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonche' i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.

Qualora il loro trattamento netto di attivita', escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennita' parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, e' loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia.

Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non puo', per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianita'. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio.

Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, e' adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.

Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare e' considerato a tutti gli effetti periodo di attivita' di servizio ed e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per se' e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio. ((2a))

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati.

I magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano il trattamento di cui godevano.

AGGIORNAMENTO (2a)

La L. 21 novembre 1967, n. 1148, nel modificare l'art. 4, ultimo comma, della L. 31 ottobre 1965, n. 1261, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico) che il quinto comma del presente articolo deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianita' utile per l'ammissione a futuri concorsi.

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.)

Art. 5. I dipartimenti.

Art. 8. L'ordinamento.

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.)

Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. (48) (61) (70) (71) (80) (89) (90) (91) (97) (105)

AGGIORNAMENTI

(48) Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 2, comma 20) che "Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa".

(61) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti di dotazione organica attribuibili tramite assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai sensi di disposizioni normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura, previa selezione pubblica ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, può raggiungere il livello massimo del dieci per cento".

(70) Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l'art. 19, comma 2-bis) che "Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di esito non favorevole delle procedure di interpello svolte ai sensi delle vigenti disposizioni, è autorizzato a provvedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i limiti percentuali ivi previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni dirigenziali vacanti, comunque entro il limite massimo di ulteriori dieci incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma, in deroga alla previsione del citato articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale, sono rinnovabili per una sola volta e, comunque, cessano alla data dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1".

(71) Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 4, lettera a)) che nel presente decreto le parole "Ministero della ricerca scientifica", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

(80) La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 352) che "Per le medesime finalita' del comma 348, per il triennio 2019-2021, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso di comprovate professionalita' tecniche, con oneri a valere sulle facolta' assunzionali del medesimo Ministero, e' pari al 12 per cento".

(89) La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 158) che "Per le medesime finalita' di cui al comma 155, nonche' al fine di sostenere le attivita' in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020-2022, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di comprovate professionalita', con oneri a valere sulle facolta' assunzionali del medesimo Ministero, e' pari al 12 per cento".

La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 352) che "Per le medesime finalita' del comma 348 la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso di comprovate professionalita' tecniche, con oneri a valere sulle facolta' assunzionali del medesimo Ministero, e' pari al 12 per cento".

(90) Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "La percentuale di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' essere elevata dall'8 per cento al 10 per cento, a valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione. La percentuale del 30 per cento di cui al comma 6-quater del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo' essere elevata al 38 per cento, a valere sulle facolta' assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel predetto comma 6-quater e ferma restando la disciplina ivi prevista". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 4) che "Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Consiglio di Stato e' autorizzato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente".

(91) Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, ha disposto (con l'art. 3, comma 9-ter) che "Nelle more di un organico intervento volto ad aumentare le percentuali per il conferimento di

incarichi dirigenziali fissate dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di agevolare la mobilità dei dirigenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, nell'ottica di potenziarne la qualificazione professionale e di favorire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022, i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono elevati per il Ministero dell'università e della ricerca al 20 per cento".

(97) Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 19, comma 2-bis) che "Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di esito non favorevole delle procedure di interpello svolte ai sensi delle vigenti disposizioni, è autorizzato a provvedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i limiti percentuali ivi previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni dirigenziali vacanti, comunque entro il limite massimo di ulteriori dieci incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma, in deroga alla previsione del citato articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale, sono rinnovabili fino al 31 dicembre 2021 e, comunque, cessano alla data dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse di cui al comma 2. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono titolo né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale di cui al comma 1".

(105) Il D.L. 1 marzo 2021, n. 22 ha disposto (con l'art. 7, comma 13) che "Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, nell'anno 2021, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento".

Art. 23-bis. Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato.

Art. 32. Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati

Art. 68. Aspettativa per mandato parlamentare.

Legge 27 dicembre 2006 n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.)

Art. 1, comma 578.

L'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonché ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici, è riconosciuta l'anzianità di servizio. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98.

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155)

Art. 1. Livellamento remunerativo Italia-Europa

Art. 14. Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici

18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata "ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane", ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di **((Alleanza delle Cooperative italiane, della Confederazione italiana della piccola e media industria privata e dell'Associazione bancaria italiana, nonche' da un rappresentante del settore artigiano, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Casartigiani, della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, di Confartigianato imprese e da un rappresentante del settore del commercio, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Confcommercio e di Confesercenti. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati))**.

19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici

attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e' conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse gia' destinate all'ICE per il finanziamento dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il fondo e' trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attivita' utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono indicate le modalita' applicative e la struttura amministrativa responsabile per assicurare alle singole imprese italiane ed estere l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilita' di accesso alle agevolazioni disponibili per favorire l'operativita' delle stesse imprese nei settori e nelle aree di interesse all'estero.

((20-bis. La programmazione triennale dell'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 19 e' adottata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto degli indirizzi della cabina di regia di cui al comma 18-bis. Sul decreto di cui al primo periodo e' acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

20-ter. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente alle Camere sull'andamento dell'attivita' promozionale e sull'attuazione della programmazione di cui al comma 20-bis, sulla base di una relazione predisposta dall'Agenzia)).

21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da

cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Uno dei cinque membri è designato dal Ministro dello sviluppo economico. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri ed un membro supplente, designati dai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. È esclusa l'applicabilità della disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia, secondo le modalità ed i limiti previsti dallo statuto. Formula, d'intesa con il presidente, proposte al consiglio di amministrazione, da attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed alle disposizioni operative del presidente, assicurando altresì gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.

24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilità, la dotazione organica del personale, nel limite massimo di 450 unità, ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano annuale di attività è definito tenuto conto delle proposte

provenienti, attraverso il Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.

((24-bis. Nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia e delle risorse finanziarie iscritte nel fondo per le spese di funzionamento di cui al comma 26-ter, sono istituite 4 posizioni dirigenziali di livello generale e le posizioni dirigenziali di livello non generale sono rideterminate in 33 unita'. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a 3 incarichi dirigenziali di livello generale di nuova istituzione possono essere conferiti mediante interpello riservato a dirigenti di seconda fascia dei ruoli dell'Agenzia. Un incarico e' coperto, senza preventivo esperimento di interpello, con le modalita' di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di euro 517.092 annui a decorrere dall'anno 2022)).

25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalita' stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Con il medesimo decreto e' individuato, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, il contingente massimo di personale all'estero nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24. Il personale all'estero puo' essere notificato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio e' accreditato presso le autorita' locali in lista diplomatica. Il restante personale e' notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dalla Cabina di regia di cui al comma 18-bis.

26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-bis, e' trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 450 unita', provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, e' attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa.

Allegato B

(Art. 1)

Autorità amministrative indipendenti di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 compresa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed esclusa la Banca d'Italia;
Commissione nazionale per la società e borsa - CONSOB;
Agenzia italiana del farmaco
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione
Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA
Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. - ARAN
DIgitPA
Agenzia nazionale per il turismo
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Agenzia per la sicurezza nucleare
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale
Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche
Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188)

Art. 1, co. 30.

All'aspettativa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 comma 2 della legge 15 luglio 2002 n. 145; resta ferma comunque l'applicazione, anche nel caso di collocamento in aspettativa, della disciplina di cui all'articolo 7-vicies quinquies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43, alle fattispecie ivi indicate.

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.)

Art. 23. Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province

(Cfr. voce n. 24)

Art. 23-ter. Disposizioni in materia di trattamenti economici.

(Cfr. voce n. 24)

CRITERI

Disponibilità del posto del magistrato collocato in aspettativa ex art. 23-bis del D. Lg.vo 30 marzo 2001 n. 165.

Delibera del Consiglio di Presidenza del 14 marzo 2003

Il Consiglio di presidenza ha deliberato di considerare vacante e disponibile il posto precedentemente occupato da un Presidente di Sezione collocato in aspettativa ex art. 23-bis del D. Lg.vo 30 marzo 2001 n. 165.

Attività presso fondazioni

Delibera del Consiglio di Presidenza del 23 ottobre 2009

Il Consiglio di presidenza ha autorizzato il collocamento in aspettativa senza assegni di un magistrato amministrativo - ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come introdotto dall'art. 7 della Legge 15 luglio 2002 n. 145 - per lo svolgimento di attività presso una fondazione, con trattamento previdenziale a carico della predetta.

Condizioni ostative per il collocamento in aspettativa ex art. 23 bis del D. Lg.vo 30 marzo 2001 n. 165.

Delibera del Consiglio di Presidenza del 16 settembre 2010

Il Consiglio di presidenza ha negato il collocamento in aspettativa di un magistrato amministrativo, richiesto ai sensi dell'art.23 bis, d.lgs. n. 165/2001, ostandovi le ragioni individuate dai co. 1,3 e 5 lett. a) del su menzionato articolo (in particolare il magistrato, già Capo di gabinetto del Ministero per il turismo, era stato nominato titolare della Direzione di Area presso l'E.N.I.T. di Madrid – ente sottoposto alla vigilanza del dipartimento del Turismo – provenendo dal T.A.R. del Lazio, sede dove si era registrata una elevata scopertura di organico).

Distacco di magistrati amministrativi: inapplicabilità dell'art. 32 d.lgs. n. 165 del 2001

Delibera del Consiglio di Presidenza del 17 dicembre 2010

Il Consiglio di presidenza ha negato l'applicabilità dell'art. 32 d.lgs. n. 165 del 2001 (in una fattispecie in cui era stato richiesto, da un magistrato amministrativo, il distacco presso il Consiglio d'Europa), per le seguenti ragioni:

- a) la norma sancita dall'art. 32 cit. è direttamente riferibile al solo personale pubblico diverso da quello di magistratura;
- b) in ogni caso non è stato stipulato lo specifico accordo di reciprocità, espressamente richiamato dalla norma, quale presupposto applicativo della stessa, e, conseguentemente, non è stata espletata una procedura selettiva a cura del Consiglio di presidenza.

Inammissibilità di nulla osta preventivo ai fini di un distacco di magistrato amministrativo

Delibera del Consiglio di Presidenza del 31 maggio 2011

Non è accoglibile l'istanza presentata da un magistrato amministrativo per ottenere il nulla osta preventivo al distacco presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, atteso che:

- a) il distacco è un provvedimento adottato dall'amministrazione nel proprio interesse e non suscettibile di essere sollecitato a richiesta dell'interessato;
- b) non esistono norme di legge che prevedono il distacco di magistrati italiani presso la Corte europea dei diritti dell'uomo in qualità di giuristi esperti.

Criteri generali per il collocamento fuori ruolo.

Delibera del Consiglio di Presidenza del 10 maggio 2013

Allegato 2

Nota esplicativa sull'aspettativa

A) Componenti delle Autorità indipendenti, delle Agenzie e delle Commissioni di cui all'art. 1, co. 5, d.l. n. 98/2011

Per questi incarichi l'aspettativa è prevista dall'art. 1, comma 5, e relativo ALL. B, del d.l. 98/2011, che sostituisce *in parte qua*, in quanto norma speciale e successiva, le precedenti disposizioni sul fuori ruolo.

L'art. 1, co. 5, così recita: "I componenti degli organi di cui all'allegato B, che siano dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita, salvo che

optino per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza”.

A sua volta l'allegato B cita le seguenti autorità, commissioni e agenzie:

A1) *Autorità amministrative indipendenti di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 compresa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed esclusa la Banca d'Italia;*

A2) *Commissione nazionale per la società e borsa - CONSOB;*

A3) *Agenzia italiana del farmaco;*

A4) *Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;*

A5) *Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV;*

A6) *Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S;*

A7) *Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;*

A8) *Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA;*

A9) *Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. – ARAN;*

A10) *DigitPA;*

A11) *Agenzia nazionale per il turismo;*

A12) *Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;*

A13) *Agenzia per la sicurezza nucleare;*

A14) *Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale;*

A15) *Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche;*

A16) *Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche”.*

L'elenco ISTAT 2012 indica le seguenti Autorità amministrative indipendenti:

- *Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);*
- *Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;*
- *Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);*
- *Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP);*
- *Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);*
- *Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG);*
- *Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;*
- *Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT);*
- *Garante per la protezione dei dati personali”.*

Quindi, per i componenti di tutte queste amministrazioni, comprese le autorità indipendenti citate nell'elenco ISTAT, il regime ora previsto è quello dell'aspettativa, anche in deroga ad eventuali norme precedenti che prevedevano il fuori ruolo.

A tale nuovo regime (aspettativa) sono assoggettati tutti i componenti, compreso il presidente, in quanto la nuova disciplina parla genericamente di “componenti”, senza operare alcuna distinzione per la figura del presidente.

Si osserva, infine, che vi sono alcune autorità indipendenti non menzionate nell'All. B del d.l. n. 98/2011 e neppure nel correlato elenco ISTAT (è il caso dell'Autorità garante per l'infanzia, istituita dall'art. 2, co. 3, l. n. 112/2011, e

dell'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall'art. 37, co. 1 e 1 *ter*, d.l. n. 204/2011). Deve però ritenersi, per evidenti ragioni di coerenza sistematica, che l'art. 1, co. 5, d.l. n. 98/2011 abbia prodotto un implicito effetto abrogativo dell'art. 7 *vicies quinquies* del d.l. n. 7/2005 nella parte in cui prevede il fuori ruolo obbligatorio per i componenti delle autorità indipendenti e che, pertanto, i relativi incarichi, ancorché svolti presso un'autorità indipendente non compresa nell'All. B del dl. 98/2011 e/o nel correlato elenco ISTAT, siano comunque sottoposti, in via analogica, al regime dell'aspettativa di cui all'art. 1, co. 5, d.l. n. 98/2011.

B) Collocamento in aspettativa per candidatura politica o per mandato elettorale - Presidente di giunta regionale

Rimangono ferme le norme vigenti e i criteri deliberati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in relazione al collocamento in aspettativa per candidatura politica o per mandato elettorale (v. voce n. 27 della Raccolta delle norme e dei criteri).

Con specifico riferimento alla figura del Presidente della Giunta regionale, la stessa è priva di regolamentazione specifica, giacché l'art. 1, co. 70, l. n. 190/2012 si limita ad escludere l'applicabilità della l. n. 190/2012 agli incarichi elettivi. Tuttavia, il carattere altamente politico dell'incarico, la sua natura elettiva diretta (art. 122, co. 5 Cost.), e la funzione di vertice di governo esercitata dal presidente della giunta regionale (art. 121, co. 3 e 4, Cost.), inducono ad assimilarlo analogicamente alle figure per le quali è espressamente previsto il regime dell'aspettativa per candidatura politica o per mandato elettorale.

C) Collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 23 *bis*, co. 3, d.lgs. n. 165/2001

Costituiscono ragioni ostative al collocamento in aspettativa per questo titolo:

- 1) il superamento del contingente massimo di 26 unità contemporaneamente in fuori ruolo o in aspettativa tra Consiglio di Stato e T.A.R.;
- 2) il superamento del periodo decennale massimo di fuori ruolo (sia o meno continuato) e/o di aspettativa maturato dal magistrato richiedente;
- 3) prevalenti esigenze di servizio.

Ammissibilità del distacco di magistrato amministrativo in qualità di esperto nazionale distaccato

Delibera del Consiglio di Presidenza del 21 maggio 2013

Può essere disposto, ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 165 del 2001, come novellato dall'art. 21, co. 2, l. n. 234 del 2012, il distacco, senza carico di lavoro giurisdizionale, di un magistrato amministrativo presso la Commissione europea, nella qualità di esperto nazionale distaccato, (c.d. END) in base alla decisione della Commissione europea C (2008) 6866 del 12 novembre 2008.